



TAVIANO

Città dei Fiori

Circolare relativa al censimento e all'istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia (Legge n. 10/2013)

La legge 14 gennaio 2013, n. 10 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" all'art. 7 dal titolo "Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale" prevede l'istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia il cui iter presuppone un coinvolgimento diretto dei Comuni, della Regione e del Corpo forestale dello Stato.

Con l'approvazione del Decreto interministeriale 23 ottobre 2014 *"Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento"* (d'ora in poi decreto attuativo) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 18 novembre 2014 sono stati stabiliti, a tal fine, i criteri per il censimento e la selezione degli alberi monumentali ed individuate le rispettive competenze in capo agli enti soprarichiamati cui di seguito riassunti.

Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia (art.2)

Viene istituito l'elenco degli alberi monumentali d'Italia, gestito centralmente dal Corpo forestale dello Stato. Il suddetto elenco si compone degli elenchi regionali, predisposti dalle Regioni, sulla base degli elenchi trasmessi dai Comuni a seguito di un censimento effettuato sul proprio territorio.

Definizione di albero monumentale (art. 4)

Si intende per albero monumentale:

- a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possano essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che rechino un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
- b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
- c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.



TAVIANO

Città dei Fiori

Criteri di monumentalità (art. 5)

Vengono definiti i seguenti criteri per l'attribuzione del carattere di monumentalità degli alberi:

- a) pregio naturalistico legato all'età e alle dimensioni: aspetto strettamente legato alle peculiarità genetiche di ogni specie ma anche alle condizioni ecologiche in cui si trovano a vivere i singoli esemplari di una specie. Il criterio dimensionale, che riguarda la circonferenza del tronco, l'altezza dendrometrica, l'ampiezza e proiezione della chioma, costituisce elemento di filtro nella selezione iniziale ma non è imprescindibile qualora gli altri criteri siano di maggiore significatività. A tale proposito, i valori soglia minimi della circonferenza sono individuati mediante appositi atti. Importante nella valutazione è l'aspetto relativo alla aspettativa di vita dell'esemplare, che dovrà essere affrontato evitando di inserire nel rilevamento situazioni compromesse in misura irreversibile sia sotto il profilo fitosanitario che statico, questo valutato mediante l'utilizzo delle metodologie in uso;
- b) pregio naturalistico legato a forma e portamento: la forma e il portamento delle piante è alla base del loro successo biologico e anche dell'importanza che ad essi è stata sempre attribuita dall'uomo nel corso della storia. Tali criteri hanno ragione di essere presi in considerazione, in particolare, nel caso di esemplari cresciuti in condizioni ambientali ottimali (es. condizioni di optimum ecologico, assenza di potature errate, forma libera perfetta per la specie) o particolari (es. presenza di vento dominante) o per azioni dell'uomo (es. potature) che possano aver indotto forma o portamento singolari ad essere meritevoli di riconoscimento;
- c) valore ecologico: è relativo alle presenze faunistiche che su di esso si insediano, con riferimento anche alla rarità delle specie coinvolte, al pericolo di estinzione ed al particolare habitat che ne garantisce l'esistenza. L'albero può rappresentare un vero e proprio habitat per diverse categorie animali in particolare: entomofauna, avifauna, micro-mammiferi. Tale prerogativa si riscontra soprattutto in ambienti a spiccata naturalità, dove la salvaguardia di queste piante rappresenta elemento importante per la conservazione di specie animali rare o di interesse comunitario;
- d) pregio naturalistico legato alla rarità botanica: si riferisce alla rarità assoluta o relativa, in termini di specie ed entità intraspecifiche. A tale riguardo si considerano anche le specie estranee all'area geografica di riferimento, quindi esotiche, e alle specie che, seppur coerenti in termini di areale di distribuzione, sono poco rappresentate numericamente;
- e) pregio naturalistico legato all'architettura vegetale: riguarda particolari esemplari o gruppi organizzati in architetture vegetali basate su di un progetto architettonico unitario e riconoscibile, in sintonia o meno con altri manufatti architettonici. Le architetture vegetali sono caratterizzate da una notevole complessità derivante dai rapporti esistenti con gli elementi architettonici a cui si associano e con il contesto più generale in cui sono inserite. Si tratta spesso di ville e parchi storici di notevole interesse storico, architettonico e



TAVIANO

Città dei Fiori

turistico, ma anche di architetture vegetali minori di interesse rurale. Il criterio di cui alla presente lettera è verificato e valutato d'intesa con la Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

- f) pregio paesaggistico: considera l'albero come possibile elemento distintivo, punto di riferimento, motivo di toponomastica ed elemento di continuità storica di un luogo. Trattasi di un criterio di sintesi dei precedenti, essendo il paesaggio, per sua definizione, costituito da diverse componenti: quella naturale, quella antropologico-culturale e quella percettiva. Il criterio di cui alla presente lettera è verificato e valutato d'intesa con la Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo;
- g) pregio storico-culturale-religioso: è legato alla componente antropologico-culturale, intesa come senso di appartenenza e riconoscibilità dei luoghi da parte della comunità locale, come valore testimoniale di una cultura, della memoria collettiva, delle tradizioni, degli usi e costumi. Riguarda esemplari legati a particolari eventi della storia locale, tradizioni, leggende, riferimenti religiosi, ecc... Tale valenza è generalmente nota a livello locale e si tramanda per tradizione orale o è riscontrabile in iconografie, documenti scritti o audiovisivi. Il criterio di cui alla presente lettera è verificato e valutato d'intesa con la Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Scheda di segnalazione e scheda di identificazione (art.6)

Allegate al decreto attuativo vi sono due schede tecniche da utilizzarsi per l'effettuazione del censimento:

una scheda di segnalazione da utilizzarsi da parte di cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali, strutture periferiche del Corpo forestale dello Stato, Soprintendenze per segnalare al Comune l'albero o la formazione vegetale da tutelare;

una scheda di identificazione da utilizzarsi dai Comuni sia per una rilevazione diretta mediante ricognizione territoriale dell'albero o della formazione vegetale da tutelare sia per una verifica specialistica e conseguente schedatura delle segnalazioni pervenute da parte dei soggetti di cui sopra. Nel caso esistano in ambito comunale censimenti già effettuati in passato essi vanno valutati in base ai criteri sopraenunciati e mediante compilazione delle schede di identificazione.

Realizzazione degli elenchi (art.7)

I Comuni, effettuato il censimento, redigono l'elenco degli alberi da tutelare e lo inviano alla Regione entro il 31 Luglio 2015, corredato delle schede di identificazione e del materiale documentale e fotografico in formato digitale. L'elenco compilato dei Comuni deve contenere



TAVIANO

Città dei Fiori

anche quegli esemplari arborei tutelati ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 22 Gennaio 2004, n. 42 nonché quelli per i quali si intende proporre l'avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico sempre ai sensi del suddetto decreto legislativo.

Pubblicazione degli elenchi (art.8)

I Comuni affiggono all'albo pretorio l'elenco degli alberi monumentali d'Italia, redatto e validato dal Corpo forestale dello Stato, che vegetano nel territorio di propria competenza, ai fini di permettere al titolare di diritto soggettivo o al portatore di interesse legittimo di ricorrere avverso l'inserimento dell'albero nell'elenco stesso.

L'elenco degli alberi monumentali d'Italia viene anche pubblicato sul sito internet del Corpo forestale dello Stato: www.corpoforestale.it nella sezione relativa al monitoraggio ambientale.

Tutela e salvaguardia (art.9)

Per gli alberi monumentali censiti dai Comuni a partire dalla proposta di monumentalità sancita con atto amministrativo del Comune stesso si applicano le norme di salvaguardia e le sanzioni previste all'art. 7 comma 4 della L. 10/2013. Tale atto deve essere notificato al proprietario.

I Comuni possono autorizzare l'abbattimento e le modifiche della chioma e dell'apparato radicale degli alberi monumentali solo per casi motivati e improcrastinabili, previo parere vincolante del Corpo forestale dello Stato. Le autorizzazioni emanate devono essere comunicate alla Regione. In caso di pericolo imminente per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana i Comuni provvedono tempestivamente ad intervenire sull'esemplare arboreo tutelato dandone immediata comunicazione al Corpo forestale dello Stato e alla Regione. Ad intervento concluso i Comuni devono predisporre una relazione tecnica descrittiva della situazione e delle motivazioni che hanno determinato l'intervento stesso.

Segnaletica (art.10)

Gli alberi inseriti nell'elenco degli alberi monumentali d'Italia vanno segnalati mediante tabellazione sul posto. Le forme e i contenuti della tabella sono quelli indicati a livello nazionale dal Corpo forestale dello Stato, tenuto conto di quanto riportato all'allegato 6 del Decreto attuativo. La predisposizione e la collocazione delle tabelle segnaletiche sono a cura del Corpo forestale dello Stato.